



Disegni di Legge

DDL N. 269 DEL 5 GIUGNO 2018 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Modifiche della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni

ITER

Attuale

13 giu 2018 Annuncio assegnazione Seduta n. 47 AULA

Storico

12 giu 2018 Assegnato per esame Commissione PRIMA

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

da più parti in questi ultimi mesi, ma invero già nel corso della precedente legislatura, l'esigenza di una revisione profonda dell'attuale legge che regola l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale è stata evocata.

Ed effettivamente, negli anni e in special modo nel corso della XVI legislatura, i limiti dell'impianto esistente sono, con forza, venuti alla luce.

Il testo presentato mira ad affrontare quelli che, ritengo, essere i principali limiti della legge ad oggi in vigore.

In primo luogo la necessità, in un sistema non più prevalentemente bipolare come risultava all'epoca della stesura dell'attuale norma, di garantire un diverso meccanismo per l'assegnazione dei seggi necessari per ottenere una stabile maggioranza collegata al presidente della regione eletto. In tal senso lo strumento delle liste regionali si è rivelato carente e non più all'altezza del compito. Peraltro tale sistema conteneva una stortura consentendo l'elezione nell'Assemblea Regionale di deputati e deputate non scelti tramite lo strumento democratico del voto popolare ma in virtù di un sistema, di fatto, a lista bloccata.

I seggi ottenuti per mezzo della lista regionale non sono bastevoli per il raggiungimento della soglia

della maggioranza della metà più uno dei deputati, il che fa venire meno la ratio della legge e richiede un nuovo strumento in grado di assicurare una maggioranza. Individuiamo tale strumento nell'abolizione del sistema della lista regionale sostituendolo con un premio di maggioranza fissato nel numero di 40 seggi su 70 da distribuire proporzionalmente alle liste provinciali collegate al candidato presidente risultato più votato.

Altra stortura che il presente Disegno di Legge mira a sanare è rappresentata dal sistema di attribuzione dei seggi spettanti alle singole liste. Attualmente, pur in presenza di una soglia di sbarramento a livello regionale, l'attribuzione dei seggi è effettuata per singoli collegi elettorali provinciali. Tale procedura deforma sensibilmente l'effettiva volontà popolare espressa con il voto. Inoltre produce l'effetto di un ulteriore e ingiustificato sbarramento effettivo dovuto alla diversa consistenza dei seggi disponibili per ogni singola provincia. La proposta che avanziamo prevede il calcolo dei seggi su base regionale e una successiva, distribuzione di tali seggi nei collegi provinciali. In tal modo sarà salvaguardando tanto il diritto delle singole provincie ad essere rappresentate quanto una attribuzione degli stessi seggi più in sintonia con il voto espresso da tutti i siciliani. Il sistema proposto, quindi, mantiene un impianto proporzionale procedendo a un doppio riparto dei seggi disponibili.

Nel presente Disegno di Legge vengono inserite le norme necessarie per estendere, così come già avviene per le elezioni comunali in Sicilia, il sistema della doppia preferenza di genere. Strumento necessario, ancora, per consentire una reale partecipazione delle donne siciliane alla vita politica dell'isola. In questo ci sono di conforto i dati sugli effetti dello strumento nei consigli comunali, dove la doppia preferenza di genere ha consentito una crescita significativa delle donne elette superando, ad oggi, il 35% del totale a fronte di una presenza vicina al 10% che si registrava precedentemente.

Il cospicuo premio di maggioranza assegnato alla lista o al gruppo di liste collegato al presidente della regione risultato eletto richiede, infine, una maggiore autonomia dello stesso candidato presidente dal rapporto con le liste che lo sostengono. A tal fine riteniamo che l'abrogazione del così detto effetto di trascinarsi delle liste nei confronti del candidato presidente rappresenti un utile strumento, anche sotto il profilo dell'autonomia del candidato presidente.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifiche dell'art. 1 bis legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. Al comma 4 dell'art. 1 bis la parola ottanta è sostituita dalla parola sessantotto .

2. Al comma 5 dell'articolo 1 bis la frase abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi è sostituita dalla seguente frase abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 3 per cento del totale regionale dei voti

validi espressi .

3. Il comma 6 dell'art. 1 bis è abrogato.

4. Il comma 7 dell'art. 1 bis è abrogato.

5. Il comma 8 dell'art. 1 bis è abrogato.

6. Il comma 9 dell'art. 1 bis è abrogato.

7. Il comma 10 dell'art. 1 bis è così modificato:
Viene proclamato eletto alla carica di Presidente della regione e di deputato regionale il candidato presidente che in ambito regionale ottiene la maggioranza dei voti validi .

8. il comma 11 dell'art. 1 bis è così modificato:
Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il candidato presidente che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dal candidato presidente risultato più votato .

9. Il comma 12 dell'art. 1 bis è abrogato.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 1 ter legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. Il comma 1 dell'art. 1 ter è così modificato La presentazione della candidatura come presidente della regione deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali .

2. il comma 2 dell'art. 1 ter è così modificato Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e il candidato Presidente è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

3. Il comma 3 dell'art. 1 ter è abrogato.

Art. 3.

Modifiche dell'art. 2 legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. al comma 1 dell'art. 2 la parola ottanta è sostituita dalla parola sessantotto .

Art. 4.

Modifiche dell'art. 2 bis legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 bis è così modificata la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla carica di presidente della regione nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati da ciascun candidato presidente nelle singole sezioni del collegio.

2. Il comma 3 dell'art. 2 bis è così sostituito:
L'ufficio centrale regionale, dopo aver provveduto alla verifica delle liste che, a livello regionale, hanno accesso alla ripartizione dei seggi verifica che

la lista o il gruppo di liste collegate al candidato presidente della regione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze abbiano ottenuto almeno 40 seggi. Per determinare tale condizione procede dividendo il totale dei voti espressi per ogni singola lista per il numero complessivo dei seggi da assegnare in ambito regionale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Procede quindi a dividere il totale dei voti validi di ogni singola lista per tale quoziente regionale. Le parti intere risultanti dalla divisione daranno i seggi spettanti ad ogni singola lista, qualora non siano sufficienti per l'assegnazione del totale dei seggi si procede assegnando i seggi rimanenti secondo il sistema dei migliori resti. Nel caso le liste collegate al candidato alla carica di presidente vincente abbiano già ottenuto un numero di seggi pari a 40 o più si procederà all'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste dividendo per il totale dei seggi da assegnare la cifra elettorale risultante dalla somma di tutti i voti validi espressi per ogni singola lista. Tale cifra darà il quoziente regionale. Indi si dividerà la somma ottenuta dalle singole liste provinciali per tale quoziente, il risultato darà il numero di seggi spettanti. Qualora i risultati interi non siano bastevoli per determinare l'assegnazione di tutti i seggi in palio si procederà assegnando tanti seggi quanto necessario per il raggiungimento del numero di seggi disponibili secondo l'ordine decrescente della parte frazionaria del quoziente derivato. Qualora al termine delle operazioni di verifica risultino assegnati alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato presidente risultato eletto un numero di seggi inferiori al numero di 40 si procede ad assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al candidato presidente risultato eletto un numero di seggi atti al raggiungimento della soglia dei 40 seggi.

3. Il comma 4 dell'art. 2 bis è così sostituito:
Per il calcolo dei seggi spettanti alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato presidente vincente si procede dividendo il totale dei voti ottenuti dalle liste collegate al candidato presidente risultato eletto per 40, successivamente si divide il totale dei voti riportati da ogni singola lista collegata per il quoziente derivato da tale divisione. Il risultato darà il numero di seggi spettanti alle singole liste. In caso i quozienti derivati non risultino sufficienti per l'assegnazione dei detti 40 seggi si procede assegnando tanti seggi quanti quelli mancanti per raggiungere il numero sulla base dei maggiori resti in ordine decrescente. Qualora le liste collegate al candidato presidente vincente non abbiano ottenuto 40 seggi, e si sia provveduto all'assegnazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procederà come segue: si dividerà, nei singoli collegi provinciali, la cifra elettorale derivante dall'individuazione del quoziente risultante dalla divisione del totale dei voti ottenuti a livello regionale dalle singole liste diviso il numero di 40. I quozienti interi derivanti da tale operazione daranno il numero dei seggi assegnati, qualora non siano sufficienti per raggiungere il numero complessivo dei seggi spettanti alle singole liste collegate al candidato presidente vincente si procederà assegnando i seggi mancanti ai migliori resti in ordine decrescente. Per determinare i seggi spettanti alle liste provinciali non collegate al candidato presidente risultato proclamato eletto si procederà dividendo il risultato della somma di tutti i voti validi ottenuti da date

liste provinciali per 28. Il risultato darà il quoziente regionale relativo alle liste provinciali non collegate con il candidato presidente proclamato eletto. Quindi si dividerà per tale quoziente la cifra risultante dalla somma dei voti validi ottenuti da ogni singola lista nei collegi provinciali. Il risultato darà il numero dei seggi spettanti, qualora tale numero non sia sufficiente per arrivare a 28 si procederà secondo il sistema dei migliori resti in ordine decrescente.

4. Il comma 5 dell'art. 2 bis è così sostituito: Distribuzione dei seggi su base provinciale. Ottenuto il numero dei seggi spettanti ad ogni singola lista si procede come segue: si divide il numero di voti ottenuti dalla singola lista in ogni collegio elettorale per il quoziente elettorale regionale. Se si è proceduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo il quoziente applicato sarà quello relativo alle liste o singola lista collegate al candidato presidente vincente per l'assegnazione dei seggi spettanti a tale lista o gruppo di liste mentre per le restanti liste si applicherà il quoziente determinato dalla somma di tutti i voti validi ottenuti dalle liste provinciali non collegate al candidato presidente eletto per 28. I quozienti interi assegnano i seggi spettanti in ogni singolo collegio elettorale. Qualora tali quozienti interi non siano bastevoli per l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste si procede assegnando i seggi mancanti secondo l'ordine crescente dei resti iniziando dalla lista che ha ottenuto in sede di riparto regionale il numero più alto di seggi ed a parità la maggiore cifra elettorale regionale. Si procede, quindi, ad assegnare alle liste il numero di seggi mancanti per il raggiungimento del numero di seggi spettanti secondo il calcolo regionale, in base ai resti ottenuti nelle singole circoscrizioni provinciali. Qualora in dette circoscrizioni provinciali siano già stati assegnati tutti i seggi spettanti alla circoscrizione provinciale si procede assegnando il seggio al resto più alto ottenuto dalla lista in altra circoscrizione provinciale.

Art. 5.

Modifiche dell'art. 2 ter legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. Il comma 1 dell'art. 2 ter è così modificato
L'Ufficio centrale regionale, determina quale candidato alla carica di presidente della regione abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale il candidato presidente che risulta collegato con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Il comma 1 dell'art. 2 ter è così modificato
Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale candidato alla carica di presidente della regione risultato più votato;

b) alla carica di deputato regionale il candidato alla carica di presidente della regione che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dal candidato risultato più votata.

3. Il comma 3 dell'art. 2 ter è abrogato.

4. Il comma 4 dell'art. 2 ter è abrogato.
5. Il comma 5 dell'art. 2 ter è abrogato.
6. Il comma 6 dell'art. 2 ter è abrogato.
7. Il comma 7 dell'art. 2 ter è abrogato.
8. Il comma 8 dell'art. 2 ter è abrogato.
9. Il comma 9 dell'art. 2 ter è abrogato.
10. Il comma 10 dell'art. 2 ter è abrogato.
11. Il comma 11 dell'art. 2 ter è abrogato.

Art. 6.

Modifiche dell'art. 3 legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29

1. il comma 3 dell'art. 3 è così modificato
Nell'ambito della lista provinciale prescelta ciascun elettore può esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza .

2. Al comma 4 dell'art. 3 le parole per la lista regionale sono sostituite dalle parole al candidato presidente della Regione ;

3. Al comma 5 dell'art. 3 le parole una lista regionale sono sostituite dalle parole un candidato presidente della Regione ;

4. Al comma 6 dell'art. 3 le parole liste regionali sono sostituite dalle parole candidati alla carica di presidente della Regione .

Art. 7.

Modifiche dell'art. 3 bis legge regionale 20 marzo
1951, n. 29

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 bis è così modificata: a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza .

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 bis è così modificata b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del candidato alla carica di presidente della regione .

3. Al comma 3 dell'art. 3 bis le parole una stessa lista regionale sono sostituite dalle parole uno stesso candidato alla carica di presidente della Regione .

4. Al comma 4 dell'art. 3 bis le parole liste regionali sono sostituite dalle parole candidati alla carica di presidente della Regione .

Art. 8.

Modifiche dell'art. 3 ter legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. Il comma 2 dell'art. 3 ter è abrogato.

Art. 9.

Modifiche dell'art. legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. Le parole ventunesimo anno sono sostituite dalle parole diciottesimo anno .

Art. 10.

Modifiche dell'art. 13 legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. al comma 7 dell'art. 9 dopo le parole Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti sono inserite le parole almeno 180 giorni prima la data di svolgimento delle elezioni .

Art. 11

Modifiche dell'art. 13 bis legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. Le parole è regionali sono abrogate.

Art. 12

Modifiche dell'art. 14 legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 è abrogata.

2. Il comma 4 dell'art. 14 è abrogato.

Art. 13

Modifiche dell'art. 14 bis legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. L'articolo 14 bis è così rubricato Presentazione delle candidature alla carica di presidente della regione .

2. Al comma 1 dell'art. 14 bis le parole liste regionali sono sostituite dalle parole candidature alla carica di presidente della Regione .

3. Al comma 2 dell'art. 14 bis le parole lista regionale sono sostituite dalle parole candidatura alla carica di presidente della Regione .

4. Al comma 3 dell'art. 14 bis le parole lista regionale sono sostituite dalle parole candidatura alla carica di presidente della Regione .

5. Al comma 5 dell'art. 14 bis le parole lista regionale sono sostituite dalle parole candidatura alla carica di presidente della Regione .

6. Al comma 6 dell'art. 14 bis le parole lista regionale sono sostituite dalle parole candidatura alla carica di presidente della Regione .

7. Al comma 7 dell'art. 14 bis le parole lista regionale sono sostituite dalle parole candidato alla carica di presidente della Regione .

8. La lettera a) del comma 8 dell'art. 14 bis è così sostituita a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di presidente della regione .

9. La lettera b) del comma 8 dell'art. 14 è abrogata.

10. Il comma 11 dell'art. 14 bis è così sostituito

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano un comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta candidatura alla carica di presidente della regione, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa candidatura alla carica di presidente della regione. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9 .

11. Al comma 12 dell'art. 14 bis le parole lista regionale sono sostituite dalle parole candidatura alla carica di presidente della regione .

12. La lettera b) del comma 13 dell'art. 14 bis è abrogata.

13. La lettera c) del comma 13 dell'art.14 bis è così modificata: certificato attestante l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della regione in un qualsiasi comune della Regione Siciliana .

14. La lettera d) del comma 13 dell'art. 14 bis è abrogata.

15. Nella lettera e) del comma 13 dell'art. 14 bis le parole del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista sono sostituite dalle parole del candidato alla carica di presidente della regione .

Art. 14.

Modifiche dell'art. 16 bis legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. La lettera f) del comma 5 dell'art. 16 bis è così modificata f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di presidente della regione, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

Art. 15.

Modifiche dell'art. 17 ter legge regionale 20 marzo

1. L'articolo 17 ter è così rubricato Esame ed ammissione delle candidature alla carica di presidente della regione .

2. Al comma 1 dell'art. 17 ter le parole liste regionali sono sostituite dalle parole delle candidature alla carica di presidente della regione .

3. al comma 2 dell'art. 17 ter la parole liste è, ovunque ricorra, sostituita dalle parole candidature alla carica di presidente della regione .

4. la lettera e) del comma 2 dell'art. 17 ter è abrogata.

5. al comma 3 dell'art. 17 ter le parole liste regionali sono sostituite dalle parole candidature alla carica di presidente della regione .

6. la lettera a) del comma 4 dell'art. 17 ter è così modificata: verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del candidato alla carica di presidente della regione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della della candidatura alla carica di presidente della regione .

7. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 17 ter la parola capolista è sostituita dalle parole candidato alla carica di presidente della regione .

8. La lettera c) del comma 4 dell'art. 17 ter è abrogata.

9. La lettera d) del comma 4 dell'art. 17 ter è abrogata.

10. La lettera e) del comma 4 dell'art. 17 ter è abrogata.

11. Al comma 5 dell'art. 17 ter la frase invita i delegati delle liste interessate è sostituita dalla frase invita i delegati dei candidati alla carica di presidente della regione .

12. Il comma 6 dell'art. 17 ter è abrogato.

13. Il comma 7 dell'art 17 ter è abrogato.

14. Il comma 10 dell'art. 17 ter è così modificato L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le candidature alla carica di presidente della regione validamente presentati. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna candidatura alla carica di presidente della regione con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle candidature alla carica di presidente della regione nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati.

Art. 16.

Modifiche dell'art. 18 legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29

1. Ovunque ricorrano, le parole liste regionali sono sostituite dalle parole candidature alla carica di presidente della Regione .

Art. 17.

Modifiche dell'art.44 legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29

1. Il comma 2 dell'art. 44 è così modificato
L'elettore può manifestare fino a due voti di preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata .

2. il comma 6 dell'art. 44 è così modificato:
Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge .

Art. 18.

Modifiche dell'art.59 bis legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. L'art. 59 bis è abrogato.

Art. 19.

Modifiche dell'art.60 legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29

1. Il comma 4 dell'art. 60 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'art. 60 è abrogato.

Art. 20.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(05.06.2018) Testo presentato

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **269**
del **5.06.18**

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

Misto

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Fava Claudio (Misto).

ARGOMENTI

- Elezioni

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-7241 QRY2 ((17.LEGISL E (269).NUMDDL) E (doppia E preferenza))